

Bruxelles, 25 ottobre 2019
(OR. en)

13401/19

LIMITE

FISC 407
ECOFIN 933

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali • Relazione del Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019, compresa la rimozione dalla lista di una giurisdizione

1. Il 12 marzo 2019 il Consiglio ECOFIN ha adottato le conclusioni del Consiglio¹ contenenti la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (allegato I) e lo stato dei lavori riguardo agli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative al fine di applicare i principi della buona governance fiscale (allegato II) inizialmente approvati dal Consiglio ECOFIN il 5 dicembre 2017² e successivamente modificati/aggiornati dal Consiglio il 23 gennaio 2018³, il 13 marzo 2018⁴, il 25 maggio 2018⁵, il 2 ottobre 2018⁶, il 6 novembre 2018⁷ e il 4 dicembre 2018⁸.

¹ GU C 114 del 26.3.2019, pagg. 2-8.
² GU C 438 del 19.12.2017, pagg. 5-24.
³ GU C 29 del 26.1.2018, pag. 2.
⁴ GU C 100 del 16.3.2018, pagg. 4-5.
⁵ GU C 191 del 26.3.2018, pagg. 1-3.
⁶ GU C 359 del 26.3.2018, pagg. 3-5.
⁷ GU C 403 del 16.3.2018, pagg. 4-6.
⁸ GU C 441 del 16.3.2018, pagg. 3-4.

2. Inoltre, ricordando il punto 11 delle conclusioni del Consiglio, del 5 dicembre 2017, le conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 hanno confermato che il Gruppo "Codice di condotta" *dovrebbe raccomandare al Consiglio di aggiornare in qualsiasi momento, e almeno una volta all'anno, la lista UE di cui all'allegato I, nonché lo stato dei lavori di cui all'allegato II, sulla base di qualsiasi nuovo impegno assunto o della sua attuazione; tuttavia, a partire dal 2020 detti aggiornamenti della lista UE non dovrebbero essere effettuati più di due volte all'anno, lasciando agli Stati membri, ove opportuno, tempo sufficiente per modificare la propria legislazione interna*" (punto 16), concordando in tal modo di mantenere un processo dinamico per tutto il 2019.
3. La lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stata successivamente modificata dal Consiglio ECOFIN del 17 maggio 2019⁹, del 14 giugno 2019¹⁰ e del 10 ottobre 2019¹¹, con la rimozione dalla lista di Aruba, di Barbados, delle Bermuda, di Dominica, delle Isole Marshall e degli Emirati Arabi Uniti.

Nella stessa occasione sono stati altresì effettuati ulteriori aggiornamenti degli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019.

4. Da allora il Belize ha adottato, l'11 ottobre 2019, una riforma del regime applicabile alle società commerciali internazionali (BZ001). I quattro atti legislativi¹² sono stati pubblicati ufficialmente il 12 ottobre 2019.

Il sottogruppo (questioni esterne) del Gruppo "Codice di condotta" aveva esaminato una versione provvisoria dei suddetti atti legislativi nella riunione del 16 ottobre 2019 concludendo che, in caso di adozione della riforma, il nuovo regime applicabile alle società commerciali internazionali (come modificato) poteva essere considerato non dannoso. Il Gruppo "Codice di condotta" ha successivamente ricevuto la conferma dell'adozione della riforma e ha concluso, nella riunione del 24 ottobre 2019, che il Belize ha rispettato il proprio impegno a modificare il suo vecchio regime applicabile alle società commerciali internazionali, che era dannoso. Di conseguenza, il Belize ha potuto essere rimosso dall'allegato I (rimozione dalla lista), ma dovrebbe rimanere nella sezione 2.1 dell'allegato II in attesa dell'attuazione del suo impegno a modificare o sopprimere gli elementi dannosi del suo regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera (BZ006).

⁹ GU C 176 del 22.5.2019, pagg. 2-5.

¹⁰ GU C 210 del 26.3.2019, pagg. 8-11.

¹¹ GU C 351 del 26.3.2019, pagg. 7-9.

¹² 1- Economic Substance Act (legge sulla sostanza economica), 2019; legge n. 15 del 2019. 2- International Financial Services Commission (Amendment) (No.2) Act (legge sulla commissione dei servizi finanziari internazionali (modifica) (n. 2)), 2019; legge n. 16 del 2019. 3- International Business Companies (Amendment) (No.2) Act (legge sulle società commerciali internazionali (modifica) (n. 2)), 2019; legge n. 17 del 2019. 4- Stamp Duties (Amendment) Act (legge sull'imposta di bollo (modifica)), 2019; legge n. 18 del 2019.

A seguito della ratifica da parte della Repubblica di Macedonia del Nord della convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, il Gruppo "Codice di condotta" ha convenuto, nella riunione del 24 ottobre 2019, di rimuovere tale paese dalla sezione 1.3 dell'allegato II. Lo strumento di ratifica è stato depositato presso il Consiglio d'Europa il 30 settembre e la suddetta convenzione entrerà in vigore per la Repubblica di Macedonia del Nord il 1° gennaio 2020.

Di conseguenza, la Repubblica di Macedonia del Nord sarebbe completamente rimossa dall'allegato II.

5. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire che nel novembre 2019 il Consiglio ECOFIN:
 - adotti, fra i punti "A" dell'ordine del giorno, gli allegati I e II aggiornati delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 riportati nell'allegato della presente nota, che tengono conto degli sviluppi sopra illustrati,
 - ne disponga la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

A decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, gli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali¹³, modificata il 22 maggio 2019¹⁴, il 21 giugno 2019¹⁵ e il 17 ottobre 2019¹⁶, sono sostituiti dai seguenti nuovi allegati I e II:

ALLEGATO I

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

1. Samoa americane

Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

2. Figi

Le Figi non hanno ancora modificato o abolito le proprie misure fiscali preferenziali dannose.

Continuerà a essere tenuto sotto controllo l'impegno delle Figi ad adeguarsi ai criteri 1.2, 1.3 e 3.1. entro la fine del 2019.

¹³ GU C 114 del 26.3.2019, pagg. 2-8.

¹⁴ GU C 176 del 22.5.2019, pagg. 2-5.

¹⁵ GU C 210 del 21.6.2019, pagg. 8-11.

¹⁶ GU C 351 del 17.10.2019, pagg. 7-9.

3. Guam

Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si è impegnato ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

4. Oman

L'Oman non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.

5. Samoa

Samoa dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata ad affrontare questa problematica.

Inoltre, Samoa si è impegnata ad adeguarsi al criterio 3.1 entro la fine del 2018 ma non ha ancora risolto questa problematica.

6. Trinidad e Tobago

Trinidad e Tobago è stata valutata "non conforme" dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Trinidad e Tobago ad adeguarsi ai criteri 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 entro la fine del 2019.

7. Isole Vergini degli Stati Uniti

Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di misure fiscali preferenziali dannose, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

8. Vanuatu

Vanuatu favorisce le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva e non ha ancora risolto questa problematica.

Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale

1. Trasparenza

1.1 Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l'accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro la fine del 2019:

Palau e Turchia.

1.2 Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali ("forum globale") e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta

Le seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a ottenere una valutazione soddisfacente entro la fine del 2018, attendono un esame supplementare da parte del forum globale:

Anguilla, Isole Marshall e Curaçao.

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione soddisfacente entro la fine del 2019:

Giordania, Palau, Turchia e Vietnam.

1.3 Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare la suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE entro la fine del 2019:

Armenia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Capo Verde, Eswatini, Giordania, Maldive, Mongolia, Montenegro, Namibia, Palau, Thailandia e Vietnam.

2. Equa imposizione

2.1 Esistenza di regimi fiscali dannosi

Alla seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire le proprie misure fiscali dannose relative alle attività manifatturiere e ad attività simili caratterizzate da bassa mobilità entro la fine del 2018 e nello stesso anno ha dimostrato progressi tangibili nell'avvio di tali riforme, è stato concesso come termine per adattare la propria normativa la fine del 2019:

Marocco.

Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire le proprie misure fiscali dannose entro la fine del 2018 ma nello stesso anno, nonostante progressi tangibili, non hanno potuto farlo a causa di reali problematiche istituzionali o costituzionali, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2019:

Isole Cook e Maldive.

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire le misure fiscali dannose entro la fine del 2019:

Antigua e Barbuda, Australia, Belize, Curaçao, Marocco, Namibia, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia e Seychelles.

La seguente giurisdizione si è impegnata a modificare o abolire le misure fiscali dannose entro la fine del 2020:

Giordania.

2.2. Esistenza di regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva

Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate ad affrontare le preoccupazioni relative all'attività economica effettiva nel settore dei fondi comuni di investimento, hanno avviato un dialogo positivo con il gruppo e sono rimaste cooperative, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2019:

Bahamas, Bermuda, Isole Vergini britanniche e Isole Cayman.

La seguente giurisdizione si è impegnata ad affrontare le preoccupazioni relative all'attività economica effettiva entro il 2019:

Barbados.

3. Norme anti-BEPS

3.1 Adesione al quadro inclusivo sulla BEPS o impegno ad attuare le norme minime anti-BEPS dell'OCSE

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo sulla BEPS o ad attuare le norme minime anti-BEPS dell'OCSE entro la fine del 2019:

Giordania e Montenegro.

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo sulla BEPS o ad attuare le norme minime anti-BEPS dell'OCSE se e quando tale impegno sarà pertinente:

Nauru, Niue e Palau.
